



Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Fallimentare di Monza
N. 17 / [REDACTED]

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14QUINQUIES L. 3/12

Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2020 ex art. 14 ter L. 3/12 il sig. [REDACTED]

[REDACTED] per delega in atti ha chiesto la liquidazione di tutti i propri beni, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e producendo la documentazione di cui all'art. 9, comma 3 e 3 L. 3/12;

IL GIUDICE

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, avendo il ricorrente la residenza in Seregno all'interno del circondario del Tribunale di Monza;
- rilevato che il sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) L. 3/2012 si trova effettivamente in stato di sovra indebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei debiti prodotto dall'istante sub doc. 2 e la cui veridicità e completezza è stata riscontrata anche dall'OCC all'uopo nominato, dott. [REDACTED]¹, indicazione dei beni di proprietà di cui al doc. 3 e indicazione del reddito allo stato percepito pari a € 1.160,00 mensile netta per tredici mensilità) uno squilibrio tra obbligazione assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dal forte indebitamento contratto soprattutto nei confronti di istituti di credito il che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/12, in quanto parte istante svolgendo attualmente il ruolo di impiegato presso un istituto scolastico non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/12 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;
- rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, nominato con decreto del [REDACTED], relazione avente il contenuto specificato dall'art. 14 ter co 3 l. 3/2012 (lett. da a) ad e));
risulta da detta relazione, in particolare, che:
 - il sovra-indebitamento in cui versa il ricorrente è dovuto sostanzialmente alla separazione dalla moglie e al tentativo successivamente fatto di aprire un'attività imprenditoriale (negozio di abbigliamento) in Toscana ove si era nel frattempo trasferito, tentativo naufragato nel [REDACTED] con il conseguente ritorno in Lombardia ove insieme alla nuova compagna (anch'essa dipendente pubblico), il sig. [REDACTED]

¹ L'OCC ha proceduto alla circolarizzazione dei crediti indicati dalla sig.ra [REDACTED] confermando gli ammontari indicati dalla sovra indebitata



decide di acquistare un'immobile pagandolo parte in rate e parte con un mutuo, onorato fino a quando è durata la convivenza; nel momento in cui i rapporti con la compagna si sono deteriorati ed è quindi venuto meno il contributo economico che la stessa apprestava, il sig. ██████ –a partire dal ██████- non è stato più in grado di ottemperare agli impegni assunti anche nei confronti di una finanziaria cui si era rivolto per l'acquisto di un veicolo avendo subito il furto di quello in precedenza di sua proprietà;

- la solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni;
 - l'assenza di atti impugnati dai creditori;
 - il giudizio dell'O.C.C. sulla completezza ed attendibilità documentazione allegata al ricorso;
- Considerato che la domanda ai sensi dell'art. 14ter L. cit. è corredata dai documenti di cui all'art. 9, comma 2 L. cit. e precisamente:
 - (i) dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con precisa indicazione di ciascun singolo creditore;
 - (ii) dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
 - (iii) dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente che indica come necessaria una spesa di € 1.080,00 dovendo destinare all'affitto (attualmente non pagato perché occupa la casa di proprietà che è stata, però, già venduta all'asta) l'importo di € 500,00 mensili a fronte di entrate complessive di € 1.160,00 nette mensilità per tredici mensilità;
 - rilevato che in particolare non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella relazione dell'Occ;
 - ritenuto che dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dall'Organismo di composizione della Crisi risulta –come si è già evidenziato- sussistente uno stato di sovra-inddebitamento del sig. ██████ ai sensi dell'art. 14 ter e 6 co 2 l. 3/2012, ovvero una situazione di perdurante, e non transeunte, squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la definitiva incapacità di adempiere alle prime; in particolare, il patrimonio del ricorrente non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività, privilegiate e chirografarie, stimate in circa 250.000,00 euro;
 - considerato che il ricorrente ha posto alla base della proposta di liquidazione la somma che si otterrà dalla vendita del proprio immobile, dei mobili e degli arredi ivi contenuti.

Ritenuto, però, che:

- a detti beni dovranno aggiungersi sia il ricavato della vendita della Fiat 500 e del Motociclo Honda (poiché l'altra vettura Alfa 147 resterà a disposizione del ricorrente) e sia l'ammontare mensile di € 580,00 per tredici mensilità;
- infatti a tale ultimo proposito, il Tribunale rileva che la somma indicata come necessaria per il sostentamento personale e pari ad € 1.080,00 mensili, deve essere ridotta ad € 580,00 sino al momento in cui il sig. ██████ abiterà nel proprio immobile, poiché è solo a partire dalla vendita dello stesso che sorgerà la necessità di trasferirsi altrove pagando il canone di locazione;
- pertanto, sino al momento della liberazione dell'appartamento il ricorrente dovrà corrispondere al nominando liquidatore l'importo mensile di € 580,00, importo che verrà ridotto in considerazione della somma necessaria per il pagamento del canone di locazione.

² Non scevro da gravi responsabilità avendo fatto ricorso al credito in maniera assolutamente non ponderata ed avendo, in tal mood aggravato la propria posizione debitoria, circostanza che se non impedisce l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio –ove non deve essere valutata la c.d. meritevolezza- sarà sicuramente destinata i propri effetti sull'eventuale richiesta di esdebitazione (cfr. art. 14 terdecies comma 2 L. 3/2012)



- Rilevato, infine, che dovrà essere il liquidatore (nominato nella persona dell'avv. [REDACTED] a vigilare che i beni e la somma mensile restante siano effettivamente riservate al soddisfacimento dei creditori unitamente a eventuali ulteriori attività che dovessero prodursi in favore del ricorrente (si pensi ad esempio al TFR) ;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

NOMINA

liquidatore, visto l'art. 14 quinquies co 2 e l'art. 15 co 8 l. 3/2012, l'avv. [REDACTED]

DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda;

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o sui beni mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

alla ricorrente sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 14 quinquies co 2 lett. e) l. 3/2012, di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore [REDACTED] a trattenere per il suo mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b), l. 3/2012, nella misura di euro 580,00 mensili, oltre identico ammontare della tredicesima mensilità ed eventuali emolumenti accessori (al netto di ritenute fiscali e previdenziali) sino al momento in cui abiterà nel proprio immobile;

DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano Il Cittadino e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza, a cura e spese dei richiedenti;

DISPONE

che il liquidatore:

- (i) formi l'elenco dei creditori;
- (ii) predisponga l'inventario;
- (iii) comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed alla debitrice;
- (iv) predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- (v) elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- (vi) liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 nonies l. 3/2012.

Si comunichi.

Monza, [REDACTED]

Il Presidente estensore

Dott.ssa [REDACTED]

